

## **Decreto del Sindaco**

**del 19/05/2025**

### **IL SINDACO**

Visti:

- il D. Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della Performance;
- l'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance del personale dipendente;
- l'art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;

Rilevato che l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in quanto l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che “Gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Richiamati:

- la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell'articolo 14 D. Lgs. 150/2009 agli Enti Locali, per i quali è prevista la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni indicate nell'art. 16 del predetto decreto legislativo;
- la delibera n. 12/2013 con la quale l'Associazione Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, questo Ente ha ritenuto di optare per la nomina del Nucleo di Valutazione, piuttosto che dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in osservanza al principio di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, oltre che per esigenze di celerità e semplificazione delle procedure, disciplinandolo agli articoli 28 e seguenti del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGC n. 7 del 12/03/2014, che ne stabilisce i requisiti e le relative competenze:

Art. 28 – Nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione è lo strumento organizzativo cui è demandato il compito di misurazione e valutazione della performance annuale dei responsabili dei servizi cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli ulteriori compiti previsti dal presente Regolamento.
2. Il nucleo di valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) delle performance di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
3. Non possono far parte del nucleo di valutazione soggetti interni al Comune nonché soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

#### Art. 29 -Composizione e nomina del nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco.
2. Il nucleo di valutazione è organo monocratico, salvo che venga costituito in forma associata ai sensi del successivo comma 5, nel qual caso può essere organo collegiale.
3. Per la nomina a componente del nucleo di valutazione sono richiesti:
  - a) il possesso della cittadinanza italiana o di paese dell'Unione Europea;
  - b) età non superiore a 60 anni;
  - c) un'esperienza almeno annuale, in posizioni di responsabilità, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero di tipo giuridico-organizzativo;
  - d) adeguata specifica conoscenza dell'amministrazione pubblica locale, della normativa e dei processi gestionali che ne sono peculiari.
4. Il nucleo di valutazione resta in carica per la durata di tre anni. Per la revoca, nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista per l'organo di revisione contabile dall'art. 235 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri Enti del comparto delle Autonomie locali.

#### Art. 30 - Funzionamento del nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione risponde direttamente al Sindaco. Nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere agli uffici informazioni e/o atti, e può effettuare verifiche. Riferisce almeno una volta all'anno al Sindaco redigendo la "Relazione sulla performance", segnalando, distintamente per ciascun servizio e tenendo conto dell'andamento della attività amministrativa con riferimento al Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, eventuali ritardi e/o scostamenti. Formula proposte per, eventualmente, conformare l'attività amministrativa agli obiettivi programmatici.
2. Il nucleo di valutazione elabora uno schema generale di valutazione e, d'intesa con i responsabili dei servizi, schemi dettagliati per ogni singolo servizio.
3. I responsabili dei servizi possono chiedere al nucleo di valutazione elementi di supporto per la valutazione dei dipendenti assegnati al loro servizio.

#### Art. 31 –Funzioni del nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione:
  - a) analizza le posizioni organizzative presenti nella struttura organizzativa dell'Ente, supportando sotto il profilo tecnico la Giunta comunale nelle operazioni di graduazione di cui all'articolo 14, finalizzate all'assegnazione a ciascuna posizione organizzativa della relativa indennità di posizione;
  - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed

- integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
  - d) redige la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
  - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - f) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009, la valutazione annuale dei responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali e del Segretario comunale, e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009;
  - g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti discendenti dal protocollo d'intesa stipulato tra ANCI e CIVIT il 16 settembre 2010;
  - h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
  - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione esterno, in forma monocratica, cui conferire i compiti previsti dal citato D. Lgs. 150/2009 e dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e tenuto conto che l'obbligatorietà della procedura selettiva pubblica, sempre ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 1, del d.lgs 150/2009 è considerata obbligatoria solo nel caso l'organo di valutazione sia eretto nella forma dell'Organismo di Valutazione;

Accertato che dalla consultazione di professionisti aventi i requisiti sopra menzionati, dopo aver visionato, tra i vari, il curriculum del candidato Dott. Armando BOSIO, libero professionista specializzato in organizzazione, valutazione e gestione delle risorse umane nelle P.A. che ha manifestato interesse alla nomina, in ragione delle risultanze emerse dalla valutazione complessiva di titoli ed esperienze lavorative maturate nel campo della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, delle ulteriori informazioni utili ivi riportate, nonché dell'esigenza di garantire un supporto operativo, costante e tempestivo agli organi di governo e amministrativi, è stata scelta la candidatura del medesimo Dott. Armando BOSIO assunta a protocollo al n. 1218 del 01/04/2025 protocollo generale nella quale è specificato un compenso annuo lordo, comprensivo di ogni prestazione, rimborso spese e imposte, al lordo delle ritenute di legge, in favore del nucleo di valutazione monocratico, pari a € 1.000;

Dato atto che non si è ritenuto di effettuare alcun colloquio e che la procedura in oggetto non riveste carattere concorsuale, come sopra specificato;

Ritenuto di poter indirizzare la scelta del Nucleo di Valutazione esterno dell'Ente in composizione monocratica sul Dott. Armando BOSIO, in possesso dei requisiti previsti per ricoprire l'incarico;

Ritenuto, pertanto, di nominare in qualità di componente monocratico esterno del Nucleo di Valutazione dell'Ente il Dott. Armando BOSIO;

Vista la delibera CIVIT n. 21/2012 del 23 ottobre 2012 che ritiene di competenza del Sindaco, che per tale funzione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale, la nomina dell'OIV/ Nucleo di valutazione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. n. 150/2009;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

## DECRETA

per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui si intendono riportati,

1. Di nominare il Nucleo di Valutazione esterno dell'Ente, in forma monocratica, nella persona del dott. Armando BOSIO come in premessa generalizzato, in possesso dei requisiti e dell'esperienza previsti dalla normativa di riferimento;
2. Di stabilire, in coerenza con il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 12/03/2014, che l'incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data del presente decreto di nomina;
3. Di precisare che il nominato Nucleo di Valutazione Monocratico dovrà farsi carico di tutte le attività e degli adempimenti, ad oggi (data della nomina), ancora pendenti e/o in corso di definizione;
4. Di fissare, quale compenso annuo per l'incarico, comprensivo di ogni prestazione, rimborso spese ed imposte, al lordo delle ritenute di legge, la somma di € 1.000 onnicomprensivo;
5. demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti di ordine finanziario in ordine al compenso riconosciuto, in ossequio a quanto disposto dal presente decreto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, imputando la relativa spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione.

Inoltre,

## DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia comunicato al Dott. Armando Bosio a mezzo pec;
- venga pubblicato all'albo pretorio on-line, nonché unitamente al curriculum e alla dichiarazione di insussistenza di causa di incompatibilità e conflitto di interesse e cause ostative alla nomina come per legge, sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente".

San Nazzaro Sesia, 19/05/2025

**IL SINDACO**  
(Dario Delbo)  
